



SPORTELLLO FISCALE AFFILIATE E TESSERATI

Circolare informativa

14/04/2022

COMPENSI SPORTIVI

Agenzia delle Entrate: no a custodi e giardinieri, si a istruttori anche se privi di diploma e/o qualifica sportiva

L'Agenzia delle Entrate è tornata, dopo diverso tempo, ad occuparsi dei c.d. "compensi sportivi dilettantistici" con due risposte ad istanze di interpello, la n. 189 del 12/04 e la n. 190 del 13/04/2022.

Il tema dei compensi sportivi è stato anche oggetto, recentemente, di una "poderosa" attenzione da parte della Corte di Cassazione, sezione lavoro, che, tra il mese di novembre 2021 e il mese di febbraio 2022, ha emesso ben 37 sentenze, di tenore univoco, ai sensi delle quali, in estrema sintesi:

- il soggetto percettore potrà ricevere il compenso agevolato solo qualora svolga tale attività per mero spirito volontaristico/associativistico;
- al contrario, i compensi sportivi non potranno essere erogati laddove la causa del rapporto sia di natura sinallagmatica, cioè collegata ad una obbligazione di erogare la prestazione lavorativa a fronte di un corrispettivo;
- in particolare, il compenso sportivo non può trovare applicazione laddove il percettore svolga tale attività con carattere professionale e cioè "in corrispondenza all'arte o professione abitualmente esercitata anche se non in modo esclusivo", ovvero nell'ambito di un rapporto caratterizzato dai requisiti della subordinazione.

Ne deriva che le prestazioni poste in essere da coloro i quali svolgono l'attività di collaborazione con gli enti sportivi in via principale e continuativa, ancorché non esclusiva (quindi anche gli studenti o i pensionati), corrono il rischio, in caso di verifica, di essere riqualficate in attività lavorativa, con conseguente obbligo di versamento fiscale e contributivo, ed assoggettamento agli adempimenti in materia di lavoro.

Ai medesimi principi si ispira, peraltro, la c.d. "riforma dello sport", ed in particolare il decreto legislativo n. 36/2021 (che entrerà in vigore, salvo interventi di modifica o rinvio, il 01/01/2023), che qualifica come "lavoratore sportivo" chi esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo (al di fuori delle c.d. "prestazioni amatoriali"), ricomprendendo, in tale definizione, anche gli atleti, gli allenatori e gli istruttori.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando i principi e le sentenze della Cassazione sopra evidenziate, ricorda che per la fruizione dell'agevolazione in oggetto sono altresì necessari **due ulteriori requisiti:**

- l'associazione/società sportiva dilettantistica deve essere regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l'iscrizione nel registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- il collaboratore deve svolgere mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, come regolamentate dalle singole federazioni (Circ.re INL n. 1/2016).

Premesso quanto sopra, in relazione ai quesiti posti con le istanze di interpello, l'Agenzia ritiene che:

1. **le prestazioni rese dai custodi, dai giardinieri e dagli addetti alle pulizie** (e, per analogia, possiamo allargare il concetto anche ad altre figure quali i manutentori, gli addetti al front office, per non parlare degli addetti al bar, etc) **non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell'Asd istante ed appaiono piuttosto collegate all'assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo, il quale determina l'impossibilità di far rientrare i relativi compensi fra i redditi diversi e applicare la connessa disposizione agevolativa;**
2. le somme che la Società sportiva corrisponde ai propri collaboratori per lo svolgimento diretto delle discipline sportive dalla stessa organizzate, sia per prestazioni in ambito didattico (sportivo) che per l'assistenza agli atleti in occasione di allenamenti e di competizioni, possano essere ricondotte alla previsione agevolativa dei c.d. "compensi sportivi dilettantistici", a condizione che le mansioni da questi svolte rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalla Federazione sportiva di riferimento;
3. Verificandosi la condizione sub 2., la verifica di eventuali ulteriori requisiti richiesti dalla Federazione sportiva di riferimento per lo svolgimento delle mansioni in parola, in termini di caratteristiche soggettive - quali, ad esempio, essere in possesso di apposito diploma e/o qualifica sportiva o essere tesserati ad un ente del CONI - attiene ad aspetti che non possono essere valutati nell'ambito dell'istituto dell'interpello.

In sostanza, per l'Agenzia delle Entrate, **verificati i presupposti di legge, il compenso sportivo può essere erogato anche a soggetti non soci o non tesserati ed anche se privi di diploma/qualifica sportiva**. Tali requisiti andranno verificati, da parte del sodalizio sportivo, a livello di regolamentazione sportiva dell'organismo di affiliazione: se questo richiede quale condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività il possesso di specifiche qualifiche, il rispetto di tali indicazioni sarà necessario per il riconoscimento sportivo/didattico del corso medesimo.

In relazione alla problematica sub 1. (custodi etc) la posizione dell'Agenzia delle Entrate appare molto rigida, anche sulla scorta delle chiarissime indicazioni della Corte di Cassazione.

Tuttavia, ad una attenta lettura, potrebbe intravedersi anche una interessante apertura: posto che le figure del custode, dell'addetto alle pulizie e del giardiniere non hanno con l'attività sportiva un rapporto di specificità tale da consentire la corresponsione dei "compensi sportivi", esse vi potrebbero comunque rientrare qualora tali compiti venissero

svolti non in forza di un incarico “lavorativo” ma nell’ambito di un rapporto associativo (l’associato che nella vita fa altro ma che si rende disponibile quando può a dare il proprio contributo in tali servizi, e per tale attività percepisce un rimborso spese, un piccolo compenso), qualora collegato ad una manifestazione sportiva. Per fare qualche esempio:

- chi custodisce le strutture installate all’esterno per una specifica manifestazione sportiva (transenne, tribune, striscioni pubblicitari, ecc.)
- chi pulisce il campo di gara dopo una manifestazione sportiva (dopo una maratona o una manifestazione ciclistica su strade aperte al pubblico, o una manifestazione di ginnastica in un palasport, ecc.)
- il giardiniere che risistema il parco pubblico dopo una manifestazione sportiva all’aperto (es parkour).

Sempre che, ovviamente, il collaboratore non operi nell’esercizio di attività di impresa o lavoro autonomo.

Tuttavia, poiché l’applicazione delle norme agevolative richiede estremo rigore ed esclude ogni forma di interpretazione analogica ed estensiva, invitiamo comunque ad analizzare le singole situazioni con estrema prudenza.

Distinti saluti

Giuliano Sinibaldi

